



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice delegato alla procedura di soluzione della crisi sa sovraindebitamento, dott.ssa Federica Colantonio,

visto i ricorsi, successivamente riuniti, proposti da Partenza Magda (c.f. PRTMGD68M59G482D) e Maurizio Antonio (c.f. MRZNT64H25E435W), entrambi assistiti dall'Avv. Ilaria Velluto, ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012, ai fini della omologa del piano del consumatore, o, in subordine, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C. Dott. Attanasio Pallizzi;

visto il decreto di ammissione emesso in data 11/06/2018;

considerato che all'udienza del 13/09/2019 compariva l'avv. Federica Faieta, nell'interesse di Itacapital S.p.A. (cessionaria del credito di Consum.it S.p.A.), la quale si è opposta all'omologa del piano del consumatore per mancanza del requisito della meritevolezza;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/09/2019;

Osserva

Il piano del consumatore prevede la soddisfazione dei creditori, indicati a pag. 5 e 6 del ricorso (per complessivi € 154.453,35), che lo stesso professionista, Dott. Pallizzi, ha riscontrato per il tramite delle verifiche effettuate anche a mezzo accesso alle banche dati informatizzate (cfr. l'attestazione e la relazione particolareggiata), nella seguente misura:

- soddisfazione integrale delle spese e dei crediti prededucibili (per compenso dell'O.C.C., nella misura determinata dal Tribunale);
- soddisfazione integrale dei crediti garantiti da privilegio generale sui mobili (per compenso dell'avv. Velluto);
- pagamento nella misura percentuale del 100% del creditore ipotecario UBI BANCA S.P.A., e degli ulteriori creditori garantiti da privilegio generale sui mobili (SO.GE.T S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE S.P.A., COMUNE DI SPOLTORE);



- pagamento nella misura percentuale del 20% del debito originario dei creditori chirografari.

Il pagamento del creditore ipotecario avverrà mensilmente, mediante il versamento diretto delle rate del mutuo di € 575,00, come da piano di ammortamento già in essere mediante addebito su C/C; il pagamento degli altri creditori avverrà, nel rispetto delle graduazioni di legge, mediante versamento di rate mensili di € 247,00 sul C/C della procedura con previsione di un termine massimo di 60 mesi.

La proposta prevede di ricavare le risorse necessarie alla soddisfazione dei creditori nella misura prevista dalla retribuzione mensilmente percepita da Maurizio Antonio (pari ad € 1.730,00 circa), quale reddito da lavoro dipendente, che, detratto quanto necessario per il sostentamento della famiglia (composta da entrambi coniugi e un figlio adolescente - € 900,00 circa), potrà essere destinato alla procedura, nella misura mensile di € 836,66 e per 60 rate costanti.

Il piano come proposto è stato attestato dall'O.C.C. quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria in ragione della circostanza che la quotazione dell'immobile di cui i ricorrenti sono proprietari (desumibile dai dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate) è pari ad € 115.150,00, per cui soltanto se il bene fosse venduto al valore del 100% della quotazione sarebbe possibile il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e il soddisfacimento nella misura del 38,2% dei creditori chirografari; qualora, invece, il bene fosse venduto – a causa dei presumibili ribassi - ad un prezzo ridotto già del 30%, non v'è dubbio che sarebbe più conveniente il piano proposto in quanto dalla vendita sarebbe soddisfatto il creditore ipotecario al 91,85%, restando totalmente insoddisfatti gli altri creditori privilegiati e chirografari.

Come detto, il piano e la proposta affermano che il mutuo sarà pagato integralmente entro la sua naturale scadenza secondo il piano di ammortamento in essere; il creditore ipotecario non ha svolto alcuna osservazione e tale previsione, inoltre, pure in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto da parte degli altri creditori, comunque necessaria per il giudizio sulla maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria (art. 12 bis co. 4 l. sovr.), non risulta pregiudizievole nei loro confronti, atteso che - come affermato dall'O.C.C. - ove fosse coattivamente venduto l'immobile di cui i debitori sono comproprietari - non si ricaverebbero somme sufficienti a pagare i creditori privilegiati e chirografari.



A parere di questo Giudice il disposto di cui all'art. 8 co. 4 l. sovr. (nella parte in cui afferma che il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori, per quanto qui interessa, muniti di ipoteca, salvo che si preveda la liquidazione del bene sul quale insiste la garanzia reale), trova infatti applicazione solo nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo ipotecario si sia risolto, mentre, nel caso in cui, come nella fattispecie, il contratto non si sia risolto e il consumatore si proponga di onerare il mutuo secondo le ordinarie scadenze, la citata disposizione non osta all'omologa del piano (v. sul punto Tribunale Milano sez. II, 18/10/2017).

Il piano, come attestato dall'O.C.C. appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti.

Partenza Magda e Maurizio Antonio, che assumono senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L. n. 3/2012, non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al Capo I della L. n. 3/2012 e non hanno subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012.

Ritiene, in definitiva, il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante risulta del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti, della loro situazione personale evolutasi nel tempo e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito.

L'attestatore dà atto nella sua relazione particolareggiata della circostanza che l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è derivata dalla necessità per il nucleo familiare di sostenere le spese di trasferimento, per esigenze di lavoro del Maurizio, da Lanciano a Pescara e poi da Pescara a San Giovanni Teatino, dalla nascita dei figli (due) nonché, a decorrere dal 2007, dalla contrazione di un mutuo per l'acquisto della prima casa con rate mensili pari ad € 765,00 (a fronte di uno stipendio mensile di circa € 1.730,00), e soprattutto da un progressivo accumularsi dei debiti, anche a causa dell'utilizzo di carte revolving per l'acquisto di beni necessari ad una famiglia in crescita (affitto, autovettura per recarsi al lavoro, lavatrice ...), e dall'accensione di nuovi finanziamenti, resisi necessari non solo per far fronte ad eventi imprevisti (ad es. infortunio sul lavoro nell'agosto 2013 a seguito



del quale il Maurizio ha goduto di una retribuzione inferiore), ma anche e soprattutto per estinguere le pregresse esposizioni debitorie.

Rispetto alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni l'attestatore evidenzia del resto come i debitori abbiano cercato nel corso degli anni di onorare i propri debiti (ad es. finanziamento concesso nel 2012 da Neos Finance S.p.a. di € 30.000,00, richiesto al fine di estinguere il prestito personale contratto con Agos Ducato - quest'ultimo utilizzato per far fronte ai costi della caparra del contratto preliminare di compravendita e di quelli necessari per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile - e le due carte revolving in precedenza rilasciate dalla Findomestic; stipula, sempre nel 2012, di un contratto di rinegoziazione del mutuo del 2007 con abbassamento della rata da € 760,00 a 575,00; sospensione accordata del pagamento delle rate del mutuo per 12 mesi nel 2014; nel medesimo anno, saldo delle rate insolute relative al finanziamento con intesa San Paolo Personal Finance – già Neos Finance S.P.A.) e come le risorse pervenute alla famiglia siano state utilizzate per il pagamento rateale dei debiti contratti, oltre che per il sostentamento della famiglia.

Gli elementi e circostanze su riferiti inducono il Tribunale ad affermare la sussistenza del presupposto della meritevolezza richiesto dalla l. 3/2012, in quanto non è ravvisabile in capo ai debitori quell'indebitamento colpevole che la norma ha inteso stigmatizzare in senso ostativo all'omologazione del piano.

Ed infatti se i ricorrenti si sono eccessivamente esposti nei confronti del ceto bancario e finanziario, lo hanno fatto perché spinti da necessità familiari e non ludico-edonistiche; gli istituti di credito hanno poi continuato a finanziare i ricorrenti vigente la previsione ex art. 124 bis Tub che sancisce l'onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. La stessa Consum.it S.p.A. ha, evidentemente, ritenuto sussistente il merito creditizio dei coniugi in vista della concessione dei finanziamenti nn. 2517038 e 4228120 del 2009 e del 2013.

A parere di questo Giudice - conformemente a quanto rilevato dalla più recente giurisprudenza di merito in *subiecta materia* (v. Tribunale Napoli Nord sez., III, 21/12/2018; Tribunale Forlì, 19/07/2018) - sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori è elemento idoneo a rafforzare a monte l'affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, ed a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento.



In definitiva la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano, la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato, la sua situazione familiare e la volontà di estinguere, sia pure nelle percentuali indicate, ogni posizione debitoria.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Partenza Magda e Maurizio Antonio;

- dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo e che i pagamenti del piano siano gestiti dal Dott. Attanasio Pallizzi;

- attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

- dispone, in applicazione dell'art. 12, ter l. 3/2012 che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali; ne che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

- dispone che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga: sul sito istituzionale del Tribunale di Pescara; pubblicazione sul quotidiano "il Centro" edizione di Pescara a cura dell'O.C.C.;

- riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'O.C.C.

Così deciso in Pescara il 18/03/2019.

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

